

#### **COMUNE DI RIBERA**

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 1° Settore – Affari Generali Sportello Unico per le Attività Produttive

> IMPOSTA DI BOLLO n. 01180828737238 del 21/04/2020

> > Prot. n. 6198

### **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N.3/2020**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite PEC in data 24/01/2018 e assunta al protocollo generale al n. 1667, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, inoltrata dal sig. Mulè Alfredo nato a Ribera il 15/08/1956, legale rappresentante della Società Agricola Valdiverdura S.S. con sede legale e stabilimento per la lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli in Ribera, c.da Castellana, p.iva n.02700340843, per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) in ordine a:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la pec in data 25/01/2018, con la quale è stata trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, istanza ai fini del rilascio del provvedimento di A.U.A. per i titoli abilitativi ai sensi dell'art.3 D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 comma 1 lett.a) in ordine a:

• autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti dall'impianto produttivo sito in c.da Castellana, della Società Agricola Valdiverdura S.S., p.iva n.02700340843, censito in catasto al foglio di mappa n. 51 particella n.710 (catasto Terreni) e particella m.716, cat D/6 (catasto fabbricati).

VISTA la determinazione dirigenziale n. 264 del 04/02/2020 ricevuta via PEC in data 20/02/2020 e assunta al protocollo generale al n. 3413, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Gruppo 3 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) avente ad oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 – DITTA Società Agricola Valdiverdura S.S., stabilimento per la lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli in c.da Castellana, Ribera (AG).

#### RICHIAMATI:

- il parere favorevole condizionato, prot. 1635/infr.347 del 28/01/2020 rilasciato dal 2 Settore Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, Servizio Ecologia.
- il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, prot. n.82107 del 17/12/2019, assunto al prot. generale in data 17/12/2019 al n. 21641.

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013

VISTO il D.P.R. 160/2010

VISTO il D.lgs n.152/2006;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la Legge n.288 del 04/08/1989

VISTA la Legge Regionale n.39 del 18/06/1977

VISTA la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980

Vista la dichiarazione, ai sensi dell'art.36 comma 2 della legge 22/02/2019 n.1, del 20/04/2020, assunta al protocollo generale al n. 5760 a firma dell'ing. Claudio Rizzo, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

### **RILASCIA**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, *lett. a)*, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla ditta SOCIETA' AGRICOLA VALDIVERDURA S.S., con sede legale e stabilimento per la lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli, in Ribera, C.da Castellana s.n.c., identificato al F.M. n. 51, part.lla n. 710 (Catasto terreni) e part.lla n. 716, Cat. D/6 (Catasto fabbricati), AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per i seguenti titoli:

(art. 3, comma 1, lett. a, DPR 59/2013) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni, limiti e prescrizioni espresse nella Determina Dirigenziale n. 264 del 04/02/2020 (composta da n. 7 pag.) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Gruppo 3 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione è adottata ai sensi e per gli effetti del DPR n.59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari per gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici.

La durata dell'autorizzazione unica ambientale è stabilita in 15 anni ai sensi dell'art. 3 comma 6, del DPR 59/2013, a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Il rinnovo della presente autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 5 del DPR 59/2013.

Le richieste di modifica della stessa autorizzazione devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'art. 6 del predetto DPR 59/2013.

Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Gli elaborati e i pareri sono conservati digitalmente presso il S.U.A.P. del Comune di ribera ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

E' onere di questo S.U.A.P. la comunicazione dell'esito del procedimento in essere alla ditta richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, inviando documento informatico all'indirizzo PEC del professionista delegato, all'Autorità competente, ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per attivare la conseguente attività di controllo.

Il presente provvedimento unico conclusivo è composto di 10 pagine.

Il presente Provvedimento viene trasmesso ai sensi della Direttiva anticorruzione n.3 del 2016 al Segretario Generale dell'Ente e al Responsabile del Settore Trasparenza per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente, nella sezione

Amministrazione trasparente, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla Legge n.190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 (Trasparenza).

La presente autorizzazione sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi.

# Il presente atto si rilascia alla ditta richiedente salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica e/o dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line.

RIBERA, 2 7 APR. 2020

II Responsabile Suap Geom. Luigi Marino

Il Dirigente ad Interim Dott. Raffaele Gallo

•



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

# SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 287/2020

Determ. n. 264 del 04/02/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59, DITTA SOCIETA' AGRICOLA VALDIVERDURA S.S., STABILIMENTO PER LA LAVORAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMICOLI, SITO IN C.DA CASTELLANA S.N.C. DEL COMUNE DI RIBERA (AG).

# GRUPPO N. 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977;

VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980;

**VISTA** la Legge n. 288 del 04/08/1989;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese(PMI) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Determ. n. 264 del 04/02/2020 pag. 1/7

Ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**VISTO** l'art. 2, comma1, *lett. b*) del sopra citato decreto che individua nella Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale, l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A., secondo la procedura disposta dall'art. 4, rimanendo inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi per i quali resta vigente la relativa normativa di settore;

**VISTA** la circolare n. 16938 del 10/04/2014 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Serv. n. 2 "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014 n.8 . Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**VISTA** la circolare n. 26626 del 17/11/2014 "Adempimenti ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013" con la quale il Direttore del Settore Ambiente di questo Ente, ha fissato le linee - guida in ordine alla procedura per l'adozione del provvedimento AUA, al fine di garantire uniformità sul territorio della provincia di Agrigento;

VISTA la nota prot n. 1846 del 25/01/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2693 del 25/01/2018, con la quale il SUAP del Comune di Ribera ha trasmesso telematicamente l'istanza della ditta SOCIETA' AGRICOLA VALDIVERDURA S.S., con sede legale e stabilimento per la lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli, sito in C.da Castellana s.n.c., identificato al F.M. n. 51, part.lla n. 710 (Catasto terreni) e part.lla n. 716, Cat. D/6 (Catasto fabbricati), del Comune di Ribera (AG), prodotta ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per il rilascio, a favore dell'attività sopra indicata, del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a),* in ordine all'autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

**VISTA** la documentazione, prodotta in copia con la sopra citata istanza, costituita dai sotto elencati elaborati e/o certificati:

- 1. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale a firma del titolare corredata di documento di riconoscimento:
- 2. Scheda "A"; Scarichi di acque reflue redatta in conformità della modulistica prevista dal D.P.C.M. 08 maggio 2015;
- 3. Relazione Tecnica Illustrativa;
- 4. Inquadramento territoriale;
- 5. Planimetria dello stabilimento;
- 6. Particolari costruttivi;
- 7. Visura camerale:
- 8. Visura catastale;
- 9. Stralcio catastale;

**VISTA** la nota prot. n. 4736 del 13/02/2018 con la quale questo Ufficio ha richiesto al SUAP del Comune di Ribera il parere endoprocedimentale in ordine al titolo abilitativo di cui all'istanza A.U.A.;

VISTA la nota prot. n. 9288 del 18/05/2018 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 14623 del 18/05/2018 con la quale il SUAP del Comune di Ribera ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla ditta a seguito di richiesta del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica – Servizio Ecologia del Comune di Ribera e di seguito elencata:

- Relazione geologica;
- · Stralcio tavoletta "Ribera";
- Carta geologica;

**VISTA** la nota prot. n. 11087 del 18/06/2018, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 16943 del 18/06/2018, con la quale l'Ufficio SUAP del Comune di Ribera ha trasmesso il parere endoprocedimentale favorevole rilasciato dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica – Servizio Ecologia del Comune di Ribera con nota prot. 10920/infr 2402 del 11/06/2018, per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma1, *lett. a)* del D.P.R. n. 59/13, relativamente all'attività di che trattasi;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 21579 del 19/11/2019 con la quale il SUAP del Comune di Ribera ha trasmesso la Relazione tecnica integrativa prodotta dalla ditta a seguito di richiesta dell'A.R.T.A. Sicilia UOB a.2.4. Ufficio Territoriale Ambiente, che, per come dichiarato dal Redattore, sostituisce integralmente la originaria relazione tecnica trasmessa il 24/01/2018 e la relazione integrativa del 09/07/2019, integrate nella suindicata Relazione;

**VISTA** la nota prot. n. 82107 del 17/12/2019, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 23664 del 18/12/2019, con la quale l'A.R.T.A. Sicilia Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta ha rilasciato il parere endoprocedimentale favorevole, per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma1, *lett. a)* del D.P.R. n. 59/13, relativamente all'attività di che trattasi:

**VISTA** la nota prot. n. 814 del 17/01/2020 con la quale questo Ufficio ha richiesto al SUAP del Comune di Ribera di volere comunicare se il 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica – Servizio Ecologia del Comune di Ribera intendeva confermare il parere già rilasciato;

VISTA la nota prot. n. 1766 del 29/01/2020, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1565 del 30/01/2020, con la quale l'Ufficio SUAP del Comune di Ribera ha trasmesso la nota prot. n. 1635/Infr347 del 27/01/2020 del Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica – Servizio Ecologia del Comune di Ribera, con la quale ha confermato il proprio parere endoprocedimentale rilasciato con nota prot. 10920/infr 2402 del 11/06/2018;

**DATO ATTO** che i sopra citati pareri sono stati resi n.q. di Soggetti competenti ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 2 comma 1 *lett. c)*;

**VISTA** la L.127/97 ed in particolare il punto 2 lettera F. dell'art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;

VISTA la L.R. 23/98 che recepisce alcuni articoli della L.127/97, compreso l'art. 6;

**VISTO** la L. 241/90 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO D.Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

**RITENUTO** di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale facendo propri i pareri sopra citati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

**ATTESTATA** l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

### **PROPONE**

per i motivi sopra esposti, l'adozione della seguente Determinazione per il rilascio da parte del SUAP del Comune di Ribera, del Provvedimento AUA:

" Art. 1 – Autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, *lett. a)*, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la ditta SOCIETA' AGRICOLA VALDIVERDURA S.S., con sede legale e stabilimento per la lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli ed agrumicoli, sito in C.da Castellana s.n.c., identificato al F.M. n. 51, part.lla n. 710 (Catasto terreni) e part.lla n. 716, Cat. D/6 (Catasto fabbricati), del Comune di Ribera (AG), allo scarico delle acque reflue prodotte dallo stabilimento, con le prescrizioni e condizioni contenute nel parere endoprocedimentale favorevole reso dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica – Servizio Ecologia del Comune di Ribera con nota prot. 10920/infr 2402 del 11/06/2018 e nel parere endoprocedimentale favorevole reso dall'A.R.T.A. Sicilia Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento e Caltanissetta con nota prot. n. 82107 del 17/12/2019 e di seguito riportate:

## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DEL COMUNE DI RIBERA

- I reflui provenienti dai servizi igienici e le acque di condensa della cella frigo dovranno scaricare in fossa biologica asettica a tenuta stagna tipo IMHOFF con dispersione per sub irrigazione a condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1966 e ss.mm.ii.;
- I reflui generati dal processo produttivo (acque di lavaggio ecologico degli agrumi) dovranno essere convogliate in vasca di sedimentazione, poi in vasca di accumulo e successivamente prelevate da ditte autorizzate per essere smaltite o essere utilizzate per l'irrigazione dell'area a verde ornamentale di pertinenza a condizione che siano rispettati i criteri di cui all'Allegato 2 del D.D.G. n. 61 del 17/01/2007;
- I reflui generati dalle acque raccolte dai piazzali di manovra dovranno essere convogliati in impianto di trattamento e successivamente sul suolo, a condizione che lo scarico sia praticato nel rispetto dei criteri di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenute, che tengano conto delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'A.R.T.A. SICILIA - S.T. DELL'AMBIENTE

- Lo scarico in argomento deve rispettare i limiti della Tabella 4 Allegato 5, alla Parte Terza del D.L.vo 152/06;
- La ditta dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione e smaltimento reflui (acque di prima pioggia e acque di processo), al

fine di garantire l'osservanza dei limiti della sopracitata tabella 4, adottando tutte le misure necessarie ad evitare un aumento dei suddetti limiti;

- la ditta dovrà controllare che non si verifichino fenomeni di intasamento del terreno sottostante e che non si manifestino impaludamenti superficiali:
- Mantenere accessibili, per il campionamento ed il controllo degli Organi competenti, i punti assunti per la misurazione degli scarichi;
- L'efficienza dell'impianto sia oggetto di verifica e relazione tecnica, da trasmettere all'Autorità di controllo (Libero Consorzio di Agrigento e ARPA S.T. di Agrigento), con la frequenza almeno annuale che, oltre alla documentazione di buon funzionamento del sistema, contenga un'analisi delle acque che ne attesti il rispetto dei valori indicati nella tabella 4 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.L.vo 152/06;
- I fanghi prodotti dal trattamento di depurazione vengano smaltiti dalla ditta autorizzata;
- Divieto di scarico diretto sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali
composti nell'ambiente idrico;
composti organo fosforici;
composti organo stannici;
sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in
ambiente idrico o in concorso dello stesso;
mercurio e i suoi composti;
cadmio e i suoi composti;
oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
cianuri;
materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o
andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle
acque.

Il Comune è autorizzato a fare effettuare, all'interno della struttura autorizzata, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi con le modalità previste dall'art. 129 del D.L.vo 152/06.

La presente autorizzazione è limitata ai locali per i quali è stata richiesta e per quella consistenza d'essi che risulta dai tipi depositati presso il Comune. Pertanto, non potranno allacciarsi altre parti di stabile e tanto meno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso.

**Art. 2 –** Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'attività di che trattasi, deve produrre al SUAP del Comune di Ribera, una nuova domanda di autorizzazione AUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR n. 59/2013.

Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo da parte degli organi competenti, la ditta è tenuta a conservare e rendere disponibile il presente provvedimento AUA che verrà rilasciato corredato della documentazione allegata all'istanza AUA.

Il S.U.A.P. del Comune di Ribera comunicherà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ogni successiva variazione di titolarità, ragione sociale, denominazione, sede legale, rappresentante legale, responsabile impianto, cessazione attività.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni e obblighi disposti dalla presente A.U.A. verrà applicato il sistema sanzionatorio disposto dalla relativa normativa di settore.

**Art. 3** - La presente autorizzazione è adottata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici.

Il presente atto è suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di AUA da parte del SUAP del Comune di Ribera. Il rinnovo dell'AUA deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

Avverso il presente provvedimento la Ditta può proporre ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla ricezione del Titolo da parte del S.U.A.P. del Comune di Ribera".

La presente autorizzazione verrà trasmessa al SUAP del Comune di Ribera per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13/03/2013, n. 59. Il SUAP, al momento del rilascio del provvedimento A.U.A., dovrà acquisire la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

In occasione del rilascio del provvedimento A.U.A. o al momento della notifica dello stesso, verificherà altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto della L.R. n. 24/93, del D. L.vo 230/91, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, il pagamento delle tasse di concessioni governative dovute dalla ditta per il titolo richiesto, al fine di dargli efficacia autorizzativa.

IL REDATTORE

ISTRUTTORE AMM.VO
(sig.ra Gerlanda CAMPIONE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CAPO GRUPPO N. 3 - A.U.A.

(geom.Antonio BAIO)

Agrigento,lì 04/02/2020

### IL TITOLARE P.O.

Per i motivi sopra esposti

**VISTA** la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91;

**VISTO** il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**VISTA** la L.R. 26/93;

### **VISTO** l'O.R.EE.LL.:

**RITENUTO** che la stessa sia meritevole di approvazione;

**ATTESTATA** l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto titolare P.O. ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

## **DETERMINA**

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento, geom. Antonio BAIO con la narrativa e dispositivo di cui alla stessa.

# IL TITOLARE P.O.

(dott. Giovanni BELLAVIA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.